



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

PEC

Roma,
Partenza N.
Tipo CT 32505/16 - Sez. VII
Avv. De Vergori

Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i
dati sopra riportati

Segue nota del 26.8.2016
Prot. 391076

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
D.G. personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: ABBATE MARIA CONSIGLIA c/MIUR

Si trasmette l'unita sfavorevole ordinanza n. 6058/2016 del TAR Lazio, Sez. III bis che, richiamando la costante giurisprudenza in materia, ha accolto l'istanza cautelare ex adverso formulata, con contestuale fissazione dell'udienza di merito al 5.12.2017.

Il Procuratore dello Stato
Monica De Vergori

Il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 11/10/2016

N. 06058/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09725/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9725 del 2016, proposto da:

Maria Consiglia Abbate, Aiello Maria Antonietta, Arru Simonetta, Arru Mari Antonella, Arzano Paola, Aversa Paola, Baccari Veronica, Baracetti Alessandra, Bianchi Rosa, Bianco Luigi, Cameli Danila, Canzonieri Patrizia, Capobianco Antonietta, Cardarelli Roberta, Carosi Gigliola, Ceci Gabriella, Cecere Lavinia, Chidda Mariangela, Crocitto Laura, Cramaro Luana, D'Angeli Anna, Dante Lucia, De Falco Felicetta, Di Fiore Stefania, Di Folco Francesca, Di Palm Atiziana (Di Palma Tiziana), Di Virgilio Lucia, Diana Maria, Falcone Carla, Eudini Carla, Festugato Fabiana, Franco Anna, Fiorani Antonella, Giampaolo Anna, Fusco Carmelina, Giorgi Roberto, Improta Antonietta, Gravante Antonella, Iovine Maria, Isabella Maria Teresa, Lagni Letizia, Lanni Assuntina, Longo Sara, Lovani Sofia Marisol, Luduena Martha Cecilia, Marini Claudia, Marchetti Erika, Marchetti Maria Ottavia, Mariani Sara, Marrocco Rossella, Masciandaro Angela, Mattarolo Maria Paola, Masuzzo Elisa, Moriano Marianna, Pacini Giovanna, Palma Dalia,

Palma Assuntina, Piccoli Maria Ilenia, Pisani Emanuela, Pizzuti Sara, Pucci Monica, Ricci Marzia, Ricciardella Ruggiero, Romagnoli Carmen, Rossetti Piera, Santoro Annarita, Schettino Maria Luisa, Signorino Vincenza, Santucci Martina, Simonelli Antonella, Spaziani Rita, Testa Maria, Toffanin Paola, Violo Gabriella, Zaccariello Giuseppe, Zizzo Giuseppina, De Parolis Antonella, Simone Maria Virginia, Marcantonio Gilda, Griffò Elena, Fargione Veronica, Ialongo Francesca, Fidaleo Laura, Griffò Anna, Di Biasio Giada, rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Agostini C.F. GSTTZN58L51H413A, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Oliviero Donatella, Zordan Elisabetta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto 495/2016 nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con effetto dall'a.s.2016/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 2016, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non ha previsto per i ricorrenti, tutti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002, la possibilità di inserimento in graduatoria dei ricorrenti;

Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze citate nella Ordinanza di rimessione (cfr.: sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora", dato che l'anno scolastico è stato ormai avviato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata

all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, e tanto in attesa della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) autorizza ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

N. 09725/2016 REG.RIC.

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO